COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INTERPELLO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 25/07/2016

Indice

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Fattispecie	3
Articolo 3 – Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza	3
Articolo 4 – Contenuto dell'istanza	4
Articolo 5 – Effetti della presentazione dell'istanza	5
Articolo 6 – Risposta	5
Articolo 7 – Effetti della risposta	6
Articolo 8 – Inammissibilità dell'istanza	6
Articolo 9 – Impugnabilità della risposta	7
Articolo 10 – Norma di rinvio	7
Articolo 11 – Abrogazioni	7
Articolo 12 – Entrata in vigore	

Oggetto

- 1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario" disciplina il diritto di interpello dei contribuenti in materia di tributi comunali.
- 2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Servizio Tributi del Comune in sede di controllo.

Articolo 2

Fattispecie

1. Il contribuente, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, può interpellare, per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, il Servizio Tributi del Comune.

Articolo 3

Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza

- 1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
- 2. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Servizio Tributi del Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 7.

- 3. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
 - A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.
- 4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, deve essere presentata al Servizio Tributi del Comune di Fagnano Olona con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo pec all'indirizzo "protocollo.fagnanoolona@legalmail.it";
 - b) a mezzo e-mail all'indirizzo "protocollo@comune.fagnanoolona.va.it";
 - c) a mezzo fax al numero 0331-616559;
 - d) con consegna al protocollo generale dell'Ente ubicato in Piazza Cavour, 9 Fagnano Olona;
 - e) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Piazza Cavour, 9-21054 Fagnano Olona (VA)

Contenuto dell'istanza

- 1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
- 2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

Effetti della presentazione dell'istanza

1. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 6

Risposta

- 1. Il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce formula la propria risposta entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 2. La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata.
- 3. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
- 4. Nei casi diversi da quelli di cui al successivo articolo 8, in ipotesi di carenza dell'istanza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente. I termini per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
- 5. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.

Effetti della risposta

- 1. La risposta non vincola il contribuente.
- 2. La risposta vincola il Comune di Fagnano Olona con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
- 3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune di Fagnano Olona; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.
- 4. In caso di mancata risposta nei termini di cui al precedente articolo 6, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.

Articolo 8

Inammissibilità dell'istanza

- 1. L'istanza di interpello è inammissibile se:
 - a) è priva dei dati identificativi dell'istante, dell'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) manca la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
 - d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
 - e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - g) il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Impugnabilità della risposta

1. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

Articolo 10

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 11

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio on-line.